

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 2 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S.D. SAPRI CALCIO/FORZA & CORAGGIO BN DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. di Sapri (Salerno) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 – 2 conseguito sul campo nella gara su indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL CALCIATORE JOSEPH DAYO OSHADOGAN - NOTA N. 8092/318PF09-10/SP/AM/MA DEL 20.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010)

La C.G.F. dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo endofederale e rimette la vertenza alla Commissione Disciplinare Nazionale per il merito della vicenda.

4) RICORSO SIG. MARINO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL TRENINO ALTO ADIGE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 60, INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 25.10.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Marino Francesco determina nell'ammonizione la sanzione da applicarsi al ricorrente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SAMUEL ETO'O FILS, SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 21/11/2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano limita la sanzione inflitta al calciatore Samuel Eto'o Fils a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE KROLDROP PER SEGUITO GARA MILAN/FIORENTINA DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IV Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO - Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA, Prof. Mauro SFERRAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

7) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DEI SIGG.RI BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, CGS, IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETTERA C) PUNTO 1 DEL CU N. 117/A DEL 25.5.10 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. 1 punto di penalizzazione e mesi 2 di inibizione ciascuno ai sigg.ri Benigni Roberto e Collina Massimo.

8) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. BENIGNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO S.P.A. E COLLINA MASSIMO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO: I) PARAGRAFO II), LETT. A) PUNTI 5 E 8; AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTI 1 E 2; AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETT. C) PUNTO 1, DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli. Dispone incamerarsi tassa reclamo.

9) RICORSO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2081/96PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI**

ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTO 7) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 13 AL SIG. ACCARINO ADOLFO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L.;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2093/95PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTI 4), 5), 7) E LETT. C) PUNTI 1 E 2 DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de'Tirreni (Salerno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2199/98PF10-11/SP/BLP DEL 15.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTO 1) E AL TITOLO 1) PARAGRAFO III), LETT. B), PUNTO 4) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. MARROCU SIRO, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.;**
 - **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALMAS MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. E SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2070/102PF10-11/SP/BLP DEL 13.10.2010 - PER LE VIOLAZIONI**

RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFI III), LETT. B), PUNTI 4), 5), 6), 8) E IV) LETT. A) PUNTO 1) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Villacidro – Sanluri). Dispone incamerarsi la tassa reclamo

13) ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL CALCIATORE ALFONSO LAZZARI matricola n. 2.796.879

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Alfonso Lazzari sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 2 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete